

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 29.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso pervenuto il 24/05/10, il ricorrente, premesso di essere titolare di una carta di credito a valere su conto corrente presso l'intermediario e di essere stato alle dipendenze di altro intermediario poi incorporato nel Gruppo bancario dell'attuale resistente, ha chiesto l'applicazione dal 1°/08/08 delle condizioni agevolate previste per il personale dipendente (o in quiescenza) del Gruppo e la conseguente restituzione di € 65,58 per addebiti relativi a spese non dovute ai sensi delle dette condizioni, precisando che l'intermediario non ha dato alcun riscontro ai suoi due reclami a ciò relativi.

Dagli atti acquisiti al procedimento risulta che la richiesta del ricorrente trae origine dalla lettera dell'intermediario in data 27/06/08 con la quale, nel



comunicare il subentro al precedente intermediario nella gestione dei servizi relativi alla carta di credito, comunicava anche l'applicazione di condizioni migliorative per i dipendenti del Gruppo, ivi inclusi l'esonero dalle spese di bollo e la gratuità dell'invio degli estratti conto, poi non applicate all'odierno ricorrente a partire dal 1°/08/08.

Con controdeduzioni pervenute in data 14/07/10, l'intermediario ha dedotto di avere disapplicato le suddette condizioni di favore a far data dall'agosto del 2008 a seguito di vicende societarie interne al Gruppo, ma di non avere correttamente comunicato all'interessato la relativa modifica unilaterale delle condizioni contrattuali se non a partire dal 1°/05/09 con l'invio dell'estratto conto di aprile e del successivo documento di sintesi.

In seguito, non essendo pervenuta alcuna comunicazione di recesso da parte del cliente, al medesimo sono stati rimborsati gli importi erroneamente addebitati per imposta di bollo ed invio estratti conto nel periodo agosto 2008/aprile 2009 per complessivi € 24,69, nonché la somma di € 20,00 da questi versata all'atto del promovimento del presente procedimento.

In ragione di quanto sopra l'intermediario ha chiesto dichiararsi "*inaccoglibile*" il ricorso.

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in

### **Diritto**

La presente controversia si incentra sulle modalità di comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, nella specie assumendosene la correttezza da parte dell'intermediario e, al contrario, l'inefficacia da parte del ricorrente.

In proposito, come noto, l'art. 118 T.U.B. (D. Lgs. 385/93 e succ. modif. e integraz.) titolato "*Proposta di modifica unilaterale del contratto*", dispone: "*Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile*".

E al suo secondo comma prevede: "*Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica*



*unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.( omissis).*

La disposizione deve essere letta unitamente a quella del precedente art. 117 che impone la specifica approvazione scritta della clausola che contempla la possibilità per l'intermediario di variare in senso sfavorevole al cliente “*il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione*” del contratto.

Ciò premesso, si deve rilevare che nel caso di specie, mentre con la comunicazione dell'intermediario in data 27/06/08 veniva comunicata al cliente in forma chiara ed intellegibile la variazione a suo favore delle condizioni contrattuali relative all'utilizzo della carta, espressamente indicandosi l'esonero dalle spese di bollo e la gratuità dell'invio degli estratti conto, con indicazione del suo diritto di eventuale recesso ai sensi dell'art. 118 T.U.B., la comunicazione in data 1°/05/09, con la quale venivano reintrodotti tali oneri, non reca alcuno dei requisiti formali imposti dal citato art. 118 T.U.B., non essendo espressamente formulata quale “*Proposta di modifica unilaterale del contratto*”, non contenendo l'indicazione della facoltà di recesso entro il termine di sessanta giorni e non indicando alcun “*giustificato motivo*” a fondamento dell'esercizio dello *jus variandi*.

Inoltre, nella specie, difetta sia la prova della specifica approvazione scritta della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 T.U.B., sia anche quella dell'avvenuta ricezione della comunicazione del 1°/05/09 da parte dell'interessato (sulla cui necessità ex art. 1335 cod. civ., come per ogni atto ricettizio, v. ad es., ABF decisioni 95/2010, 415/2010) e, in ogni caso, la disapplicazione delle nuove condizioni sarebbe stata operata ben prima del decorso del termine dilatorio di preavviso previsto nell'art. 118 sopra citato.

Non può dunque esservi dubbio, alla luce delle considerazioni che precedono, circa l'inefficacia della comunicazione del 1°/05/09 dell'intermediario, con conseguente suo obbligo di mantenimento delle condizioni proposte con sua del 27/06/08 sino ad eventuale futura, rituale comunicazione di variazione unilaterale del contratto e suo conseguente obbligo di restituzione in favore del ricorrente, il cui conteggio non è stato in alcuna forma contestato, dell'importo di € 65,58, oltre interessi dal primo reclamo al saldo.

Si deve infine censurare il mancato riscontro dei reclami del ricorrente.



**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE